

Sintesi disposizioni Regolamento 1179/2012

“Criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”

Art. 1: definisce l'oggetto del Regolamento;

Art. 2: contiene le definizioni utili ai fini del Regolamento, rinviando a quelle della Direttiva 2008/98/CE, con l'aggiunta di ulteriori definizioni tra cui *“Rottame di vetro”, “Detentore”, “Produttore” e “Importatore”*;

Art. 3: definisce i **criteri** che i rottami di vetro devono possedere per conseguire, all'atto della cessione dal produttore a un altro detentore, lo status di EoW, in particolare:

- *Criteri che i rottami di vetro ottenuti dalle operazioni di recupero devono possedere per essere considerati EoW (cfr. Punto 1 dell'Allegato I):*
 - i rottami di vetro devono soddisfare le specifiche stabilite dal cliente, le specifiche settoriali o una norma per uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante rifusione in impianti di produzione del vetro;
 - le quantità massime delle componenti non vetrose sono le seguenti: metalli ferrosi ≤ 50 ppm; metalli non ferrosi ≤ 60 ppm; sostanze inorganiche non metalliche e non vetrose ≤ 100 ppm per rottami di vetro di dimensione > 1 mm e $\leq 1\,500$ ppm per rottami di vetro di dimensione ≤ 1 mm; sostanze organiche $\leq 2\,000$ ppm;
 - non devono presentare caratteristiche di pericolosità.
- *Criteri relativi alle tipologie di rifiuti di vetro che possono essere utilizzate come materiale di input per le operazioni di recupero (cfr. Punto 2, Allegato I):*
 - solo i rifiuti recuperabili dalla raccolta del vetro per imballaggio, del vetro piano o del vasellame privo di piombo possono essere utilizzati in questo tipo di operazione;
 - i rifiuti che contengono vetro proveniente da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione, così come i rifiuti pericolosi.
- *Criteri di trattamento dei materiali in ingresso al processo (cfr. Punto 3, Allegato I):*
 - i rifiuti contenenti vetro devono essere raccolti, separati, trasformati e, da quel momento in poi, tenuti permanentemente divisi da altri rifiuti;
 - tutti i trattamenti quali: frantumazione, cernita, separazione o pulizia, necessari per preparare il rottame di vetro per uso diretto (attraverso rifusione) nella produzione di sostanze di vetro od oggetti, devono essere stati completati.
- *Il produttore deve rispettare i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 (v. oltre).*
- *I rottami di vetro recuperati devono essere esclusivamente destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.*

Art. 4: stabilisce che il produttore o l'importatore rediga per ogni partita di rottami di vetro una **“Dichiarazione di Conformità”** secondo il modello contenuto nell'Allegato II. Tale dichiarazione, che può essere anche in formato elettronico, deve essere trasmessa dal produttore/importatore dell'EoW (che la deve conservare in copia per un anno) al successivo detentore al momento della consegna della partita di rottami di vetro.

Art. 5: descrive il **“Sistema di Gestione della Qualità”** che deve essere adottato dal produttore dell'EoW (e dai fornitori di quest'ultimo) al fine di dimostrare il rispetto e la rispondenza agli obblighi minimi di monitoraggio previsti dall'Allegato I per le varie attività relative al processo di trattamento.

Art. 6: stabilisce che il Regolamento entrerà in vigore dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che esso **si applicherà a decorrere dall'11 giugno 2013**.